

Ordinanza municipale concernente le sovvenzioni comunali per la costruzione o il rinnovamento di case primarie

(dell' 11 maggio 2020)

Il Municipio di Cevio, richiamati

- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- il Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali per la costruzione o il rinnovamento di case primarie del 16 dicembre 2019;

ordina:

Campo d'applicazione **Art. 1** Le sovvenzioni possono essere accordate solo per le abitazioni rispettanti le seguenti condizioni:

- 1) devono essere rispettate le norme edilizie vigenti al momento della domanda di costruzione;
- 2) il progetto per il quale è chiesta la sovvenzione deve essere in possesso di una licenza edilizia cresciuta in giudicato;
- 3) l'abitazione sovvenzionata, in tutto o in parte, può beneficiare di una nuova sovvenzione trascorsi 30 anni dalla prima concessione. In caso d'applicazione dell'art. 6 cpv. 3 dello specifico Regolamento comunale, decade il termine d'attesa di 30 anni sul singolo oggetto che può quindi nuovamente essere sovvenzionato dopo la restituzione del precedente sussidio.

Forma della richiesta, controllo e scadenze **Art. 2** ¹ Il formulario di richiesta completo di tutti i documenti deve essere consegnato alla cancelleria comunale entro 6 mesi dall'ottenimento del certificato di abitabilità o di collaudo. Le domande di sovvenzione pervenute oltre questa scadenza non potranno più essere considerate.

² Una volta accertata la regolarità della domanda, il Municipio stabilirà l'ammontare della sovvenzione che verrà versata in un unico importo all'avente diritto entro 90 giorni dalla decisione di concessione.

Domanda, formulario di richiesta **Art. 3** ¹ Il formulario di richiesta è ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal **sito www.cevio.ch**

² Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- riassunto consuntivo finanziario dei lavori firmato dalla direzione lavori che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le relative fatture, fatta eccezione per eventuali contenziosi debitamente motivati;
- la dichiarazione dell'ufficio esecuzione che attesti che il richiedente non ha precetti esecutivi; in caso di procedure esecutive in corso il Municipio può decidere di non assegnare la sovvenzione;
- se del caso, attestazione concessione mutuo ipotecario.

**Ammontare della
sovvenzione**

Art. 4 ¹ Il Comune accorda un sussidio in funzione dei costi totali di costruzione o di rinnovamento. Fanno stato i costi a consuntivo lavori. Nel costo totale dell'investimento non è computato l'eventuale prezzo d'acquisto del terreno o dell'immobile.

² L'ammontare della sovvenzione è calcolato applicando i seguenti criteri:

a) costruzione di nuove abitazioni

sussidio del 2.00% calcolato sul costo totale dell'investimento, tenuto conto di un investimento minimo di CHF 300'000.00, per una sovvenzione massima di CHF 10'000.00.

b) rinnovamento o ristrutturazione di un edificio esistente

sussidio del 3.50% calcolato sul costo totale dell'investimento, tenuto conto di un investimento minimo di CHF 200'000.00, per una sovvenzione massima di CHF 10'000.00.

c) rinnovamento o ristrutturazione di un edificio esistente all'interno del nucleo

sussidio del 4.00% del costo totale dell'investimento, tenuto conto di un investimento minimo di CHF 200'000.00, per una sovvenzione massima di CHF 10'000.00.

Per nucleo fanno stato le vigenti zone NV (nucleo vecchio) delle sezioni di PR (Piano regolatore).

Beneficiari

Art. 5 ¹ La sovvenzione è concessa unicamente alle **persone fisiche** domiciliate nel Comune di Cevio o che qui trasferiranno il loro domicilio a seguito della nuova costruzione o del rinnovamento di un edificio esistente. Per ricevere il sussidio il domicilio deve essere effettivo. Per gli stranieri è chiesto il permesso C di domicilio.

² Il beneficiario o la beneficiaria del sussidio è determinato/a in una singola persona che deve essere maggiorenne e compresa tra i proprietari dell'immobile oggetto del sovvenzionamento. La trattazione della richiesta fa pertanto riferimento esclusivo a quest'unico nominativo. In caso di comproprietà o abitazioni famigliari, il nominativo di riferimento deve essere indicato al momento di presentazione della domanda di sovvenzione.

³ Se la durata del domicilio, dall'avvenuto versamento della sovvenzione, ha una durata inferiore ai 10 anni consecutivi, l'ammontare del sussidio dovrà essere interamente restituito al Comune. Salvo altre decisioni del Municipio, il sussidio dovrà se del caso venire restituito in un importo unico al più tardi entro un anno dalla partenza dal Comune di Cevio.

Norma integrativa	Art. 6 Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali per la costruzione o il rinnovamento di case primarie del 16 dicembre 2019.
Entrata in vigore	Art. 7 La presente ordinanza, una volta cresciuta in giudicato, è applicata considerando le domande di costruzione depositate all'Ufficio tecnico comunale a partire dal 01 gennaio 2020.

Data di pubblicazione: 14 maggio 2020

Municipio di Cevio

ris.mun.no. 330 / 11.05.2020

Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 330 dell' 11 maggio 2020.
Pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 14 maggio 2020.

**A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale,
contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso
al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.**